



COMUNE DI PALAZZOLO ACREIDE

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

Copia di Deliberazione del Consiglio Comunale ESTRATTO dal Verbale della seduta del 27.07.2023

Num. 31 del Registro	Oggetto: Rideterminazione delle indennità di funzione del Presidente del Consiglio Comunale in base all'art. 1, commi da 583 a 587, della legge n. 234/2021 reso applicabile in Sicilia dall'art. 1, comma 51 della L.R. 25 maggio 2022, n. 13.
Data 27.07.2023	

L'anno duemilavenitrè il giorno ventisette del mese di Luglio, alle ore 20:05, nella sala delle adunanze Consiliari del Comune, in sessione ☒ ordinaria ☐ straordinaria, su convocazione ☒ ordinaria ☐ urgente ☐ di prosecuzione, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano presenti:

CONSIGLIERI	PRES.	ASS.	CONSIGLIERI	PRES.	ASS.
1. MORELLI SALVATORE	X		9. BONGIOVANNI LUCA	X	
2. GUGLIELMINO MARINA	X		10. INFANTINO GIUSEPPE	X	
3. SPADA PIETRO	X		11. LAMESA SEBASTIANO		X
4. GALLO PAOLA	X		12. MAGRO FRANCESCO	X	
5. NIELI VINCENZO	X				
6. VALVO DONATELLA	X				
7. LOMBARDO GIUSEPPE	X				
8. GIORDANO SEBASTIANO	X				

PRESENTI n. 11	ASSENTI n. 1
----------------	--------------

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza del Consiglio Comunale il Dott. Salvatore Morelli
Assiste il Segretario Generale, Dott.ssa Patrizia Rappa

Nomina scrutatori:

1. Magro Francesco	2. Valvo Donatella
3. Nieli Vincenzo	

La seduta è ☒ pubblica ☐ segreta



UFFICIO SEGRETERIA

ESTRATTO

Oggetto: Rideterminazione delle indennità di funzione del Presidente del Consiglio Comunale in base all'art. 1, commi da 583 a 587, della legge n. 234/2021 reso applicabile in Sicilia dall'art. 1, comma 51 della L.R. 25 maggio 2022, n. 13.

OMISSIS.....

Il **Presidente** mette in votazione la proposta in oggetto.

Esperitasi la votazione per alzata e seduta la stessa consegue il seguente risultato:

Consiglieri presenti: **n. 11**

Consiglieri assenti: **n.1 (Lamesa)**

Voti favorevoli: **n. 8**

Voti contrari: **n. 4** (Magro, Infantino, Giordano e Guglielmino)

Pertanto il **Presidente**, sulla scorta dell'eseguita votazione, ne proclama l'esito favorevole.

Quindi il **Presidente** mette ai voti l'immediata esecutività dell'atto, stante l'urgenza di provvedere.

Esperitasi la votazione per alzata e seduta la stessa consegue il seguente risultato:

Consiglieri presenti: **n. 11**

Consiglieri assenti: **n.1 (Lamesa)**

Voti favorevoli: **n. 8**

Voti contrari **n. 4** (Magro, Infantino, Giordano e Guglielmino)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta deliberativa;

Uditi i superiori interventi;

Visto l'esito delle superiori votazioni;

Viste le attestazioni ed i pareri espressi ai sensi dell'art. 1, comma1, lettera I,L.R. 48/91;

Visto l'O.R.EE.LL. vigente ed il relativo regolamento di esecuzione

DELIBERA

1. Di approvare l'allegata proposta deliberativa avente ad oggetto: Rideterminazione delle indennità di funzione del Presidente del Consiglio Comunale in base all'art. 1, commi da 583 a 587, della legge n. 234/2021 reso applicabile in Sicilia dall'art. 1, comma 51 della L.R. 25 maggio 2022, n. 13.

2. Di dichiarare l'atto immediatamente esecutivo.



COMUNE DI PALAZZOLO ACREIDE



Città Patrimonio dell' Umanità
World Heritage List Unesco



* * *

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Rideterminazione delle indennità di funzione del Presidente del Consiglio Comunale in base all'art. 1, commi da 583 a 587, della legge n. 234/2021 reso applicabile in Sicilia dall'art. 1, comma 51 della L.R. 25 maggio 2022, n. 13.

PREMESSO l'art. 1, commi da 583 a 585, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022), entrata in vigore il 01.01.2022, che recita:

«**583.** A decorrere dall'anno 2024, l'indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario è parametrata al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni, come individuato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, in relazione alla popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale, nelle seguenti misure:

- a) 100 per cento per i sindaci metropolitani;
- b) 80 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di regione e per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore a 100.000 abitanti;
- c) 70 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione fino o 100.000 abitanti;
- d) 45 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;
- e) 35 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti;
- f) 30 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 10.001 o 30.000 abitanti;

- g) 29 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti;
- h) 22 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti;
- i) 16 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti.

584. In sede di prima applicazione l'indennità di funzione di cui al comma 583 è adeguata al 45 per cento nell'anno 2022 e al 68 per cento nell'anno 2023 delle misure indicate al medesimo comma 583. A decorrere dall'anno 2022 la predetta indennità può essere altresì corrisposta nelle integro/i misure di cui al comma 583 nel rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio.

Premesso, in particolare l'art. 585 a tenore del quale, le indennità di funzione da corrispondere ai vicesindaci, agli assessori ed ai presidenti dei consigli comunali sono adeguate alle indennità di funzione dei corrispondenti sindaci come Incrementate per effetto di quanto previsto dai commi 583 e 584, con l'applicazione delle percentuali previste per le medesime finalità dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119»;

VISTA la Circolare n. 28 del 17.06.2022 avente ad oggetto *"Aumento indennità amministratori loco/i - commi 583, 584, 585 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234"* dell'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica - Dipartimento delle Autonomie Locali - Servizio 1 "Assetto istituzionale e Territoriale degli Enti Locali" con cui si porta a conoscenza che l'Assemblea Regionale Siciliana, con l'art. 1 comma 51, della L.R. 25 maggio 2022, n. 13, ha reso applicabile anche in Sicilia, con oneri a carico degli Enti, gli aumenti delle Indennità per gli amministratori locali previsti dai commi 583, 584 e 585 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

CONSIDERATO che la Legge di Bilancio 2022 del 30 dicembre 2021, n. 234, prevede, ai commi da 583 a 585, un incremento delle indennità di funzione dei Sindaci dei Comuni capoluogo sede di città metropolitana e dei Sindaci dei Comuni delle Regioni a statuto ordinario in una misura percentuale, proporzionata alla popolazione ed ai comuni capoluoghi di provincia, rapportata al trattamento economico complessivo dei Presidenti delle Regioni (attualmente pari a 13.800 euro lordimensili);

VISTO che l'art. 1 comma 51, della L.R. 25 maggio 2022, n. 13, ha reso applicabile anche in Sicilia, con oneri a carico degli Enti, gli aumenti delle indennità per gli amministratori locali previsti dai commi 583, 584 e 585 dell'art. 1 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234;

PRESO ATTO che le indennità di funzione di Vicesindaci, Assessori e Presidenti dei Consigli comunali devono essere adeguate alle indennità di funzione dei corrispondenti Sindaci con l'applicazione delle percentuali vigenti nei Decreto del Ministro dell'Interno 4 aprile 2000, n.

119, in una misura che varia in rapporto alla classe demografica dell'Ente locale;

CONSIDERATO che il comune di Palazzolo Acreide rientra nella classe demografica con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti;

ATTESO che l'articolo 1 al comma 583, prevede che, a decorrere dal 2024, l'indennità di funzione dei Sindaci metropolitani e dei Sindaci, sia parametrata al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni sulla base delle seguenti percentuali che tengono conto della popolazione residente: 29% per i Sindaci dei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti;

VISTO, inoltre, che in sede di prima applicazione, tale indennità di funzione è adeguata al 45% e al 68% delle suddette percentuali rispettivamente negli anni 2022 e 2023;

CONSIDERATO che tale interpretazione è confermata anche dal Ragioniere Generale dello Stato che, con una nota indirizzata all'ANCI il 5 gennaio u.s., protocollo 1580 su richiesta della stessa, al fine di evitare possibili dubbi applicativi, ritiene che *"i predetti adeguamenti percentuali vadano riferiti al differenziale incrementale tra la pregressa indennità di funzione attribuita a il nuovo importo a regime previsto dall'anno 2024, in relazione alla corrispondere fascia demografica di appartenenza"* (cfr. lettera del Ragioniere Generale dello Stato all'Anci

CONSIDERATO:

- che l'art. 1, comma 54, della legge n. 266 del 23.12.2005 (finanziaria 200G) ha previsto la riduzione del 10% dell'indennità e dei gettoni di presenza per un triennio a decorrere dall'anno 2006;

- che la Corte dei Conti, sezione Autonomie, con delibera del 23.12.2009 ha dichiarato non più applicabile la disposizione di cui alla legge 266/2005, posizione che è stata ribadita anche dalle Sezioni Regionali della Corte dei Conti dell'Emilia Romagna (delibera n. 22 del 09/02/2010) e della Lombardia (delibera n. 148 del 14/04/2010);

VISTO, inoltre, il D.L. del 31.05.2010, n. 78 (convertito dalla Legge n. 122/2010) e, in particolare gli artt. 5 e 7, che dispongono riduzioni dell'indennità degli Amministratori locali dal 3% al 10% a seconda della classe demografica dei comuni, rinviando a un decreto ministeriale l'attuazione in concreto della norma;

RILEVATO che, a tutt'oggi, il decreto ministeriale di cui al D.L. n. 78/2000 non è stato adottato;

PRESO ATTO:

- che la Corte dei Conti in Sezioni riunite, con delibera n. 1 del 12.01.2012 ha disposto che

«l'ammontare delle indennità e dei gettoni di presenza spettanti agli amministratori e agli organi politici delle Regioni e degli Enti Locali non possa che essere quello in godimento alla data di entrata in vigore del D.L. n. 1121/2008, cioè de/l'importo rideterminato in diminuzione ai sensi della legge finanziaria per il 2006»; e che «la disposizione di cui all'art. 1, comma 54 della legge n. 266/2005 sia disposizione ancora vigente, in quanto ha prodotto un effetto incisivo sul calcolo dell'indennità in questione che perduro ancora e non può essere prospetta la possibilità di riespandere i valori delle indennità così come erano prima della legge finanziaria 2006»;

- che le Sezioni riunite della Corte dei Conti ritengono, quindi, non condivisibili le pronunce delle Sezioni regionali ed, anzi, affermano che la riduzione del 10% delle indennità, introdotta dalla finanziaria per il 2006, deve ritenersi strutturale e non temporanea;

EVIDENZIATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 54, lett. b) della legge n. 266/2005, l'indennità di funzione degli amministratori viene ridotta del 10%;

CONSIDERATO

- **che** la Legge Regionale n. 3 del 22.02.2023 ha approvato il Bilancio della Regione per il Triennio 2023-2025 e, sulla scorta delle somme previste in tale bilancio, è intervenuto il recentissimo D.A. dell'Assessorato Autonomie Locali e della Funzione Pubblica – Dipartimento delle Autonomie Locali – n. 260 del 30.06.2023 che ha previsto il riparto definitivo della somma annua di €. 6.000.000,00 da attribuire ai Comuni a titolo di concorso, per il triennio 2023/2025, onde consentire la copertura del maggior onere sostenuto per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione degli amministratori locali previsto dal comma 51 dell'art. 13 della L Regionale 13 del 25 maggio 2022;

- **che** sulla scorta del Decreto Assessoriale summenzionato, per i Comuni con la popolazione residente compresa tra 5.001 e 10.000 – tra i quali è ricompreso il Comune di Palazzolo Acreide - è stata inizialmente prevista, per la copertura del maggior onere sostenuto per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione degli amministratori locali – ivi comprese quelle del Presidente del Consiglio Comunale - la somma di €. 19.961,35;

- **che** in data 4 luglio 2023, è stato, tuttavia, emanato un nuovo D.A. dell'Assessorato Autonomie Locali e della Funzione Pubblica – Dipartimento delle Autonomie Locali, contrassegnato dal numero 261, il quale, a modifica degli importi già previsti con il Decreto Assessoriale m. 260, ha rideterminato la quota del contributo per la copertura del maggior onere sostenuto per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione degli amministratori locali – ivi comprese quelle del Presidente del Consiglio Comunale- prevedendo per i Comuni con popolazione residente tra i 5.001 ed i 10.000 abitanti, la

maggiore somma di €. 20.390,14;

RILEVATO che, ai sensi della novellata normativa sopra esposta in materia di determinazione dell'indennità spettante al Sindaco e ai componenti delle Giunte comunali e al Presidente del Consiglio Comunale, le nuove misure dell'indennità di funzione degli amministratori, tenuto conto delle riduzioni e maggiorazioni previste dalla normativa, inderogabili per legge in quanto dalla legge previste e, quindi di natura obbligatoria e non discrezionale, sono da rideterminarsi come da tabelle allegate che sono da considerarsi parti integranti della presente proposta e che costituiscono un estratto dei D.A. n. 260 del 30 Giugno 2023 e n. 261 del 04 Luglio 2023 adottati dall'Assessorato alle Autonomie Locali e Funzione Pubblica per contribuire alla copertura del maggiore onere sostenuto per l'adeguamento delle indennità degli Amministratori Locali in attuazione dell'art. 2 della L.R. 22 febbraio 2023 n. 2;

DATO ATTO che, ai sensi del comma 1 secondo periodo dell'art. 82 del D. Lgs. n.267/2000, l'indennità di funzione è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa;

-che sull'indennità del Presidente del Consiglio Comunale sono applicabili le maggiorazioni di cui alle lett. B) e C) dell'art. 2 del D.M. 119/2000, mentre non risulta applicabile la previsione di incremento del 5% di cui alla precedente lett. A);

RITENUTO, pertanto, necessario conformarsi alle richiamate disposizioni della Legge di Bilancio 2022 applicate con l'art 1 comma 51, della L.R. 25 maggio 2022, n. 13, adeguando le indennità di funzione del Presidente del Consiglio Comunale a partire dal giorno 01.08.2023;

DATO ATTO che l'incremento di spesa per le maggiori indennità del Sindaco, del Vicesindaco, degli Assessori Comunali e del Presidente del Consiglio per l'anno 2023, come risultante dai conteggi effettuati dall'Ufficio Economico – Finanziario - è stimato in €. 13.715,61 e che la somma prevista dal D.A. n. 261 del 04 luglio 2023 dell'Assessorato Autonomie Locali e della Funzione Pubblica – Dipartimento delle Autonomie Locali per i Comuni da 5.001 a 10.000 abitanti, per l'anno 2023, è pari ad €. 20.390,14;

PRECISATO, comunque, che le indennità oggetto della presente deliberazione sono da intendersi al lordo di ogni ritenuta di legge;

ACQUISITO, per le vie brevi, il parere positivo dell'Ufficio economico finanziario;

ACCERTATA la competenza del Consiglio Comunale in merito adozione del presente atto:

PROPONE

per le motivazioni di cui in premessa, che di seguito si intendono integralmente riportate, anche se non materialmente trascritte:

1. **DI PRENDERE ATTO** della novellata normativa esposta in premessa in materia di commisurazione dell'indennità spettante al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale e ai componenti delle Giunte comunali e, per gli effetti, di rideterminare, ai sensi delle summenzionate disposizioni di legge, a partire dall'1 agosto 2023, le nuove misure dell'indennità di funzione del Presidente del Consiglio Comunale come da tabella allegata e da estratti dei D.A. n. 260 del 30 Giugno 2023 e n. 261 del 04 Luglio 2023 adottati dall'Assessorato alle Autonomie Locali e Funzione Pubblica per contribuire alla copertura del maggiore onere sostenuto per l'adeguamento delle indennità degli Amministratori Locali in attuazione dell'art. 2 della L.R. 22 febbraio 2023n. 2, i quali sono da considerarsi parti integranti della presente proposta. Il tutto, dando atto che all'incremento di spesa per le maggiori indennità si farà fronte con le somme previste dal D.A. n. 261 del 04 luglio 2023 dell'Assessorato Autonomie Locali e della Funzione Pubblica – Dipartimento delle Autonomie Locali per i Comuni da 5.001 a 10.000 abitanti fino alla concorrenza proporzionale dell'importo assegnato.
2. **DI STABILIRE** che per gli Amministratori locali che siano lavoratori dipendenti e che non abbiano richiesto di essere collocati in aspettativa non retribuita è prevista l'indennità di funzione dimezzata ex art. 82, c. 1, del D. Lgs. n. 267/2000.
3. **DI INCARICARE** il Responsabile del Settore Finanziario Contabile di adottare i provvedimenti di competenza.
4. **DI PUBBLICARE** sul sito dell'Ente il presente provvedimento ai sensi del D.lgs. 33/2013.
5. **DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere.

Palazzolo Acreide, 14.07.2023

Il Responsabile del I Settore – Amministrativo e Advocatura
Avv. Massimiliano Caligiore



 COMUNE DI PALAZZOLO ACREIDE <i>Libero Consorzio Comunale di Siracusa</i>  Città Patrimonio dell'Umanità World Heritage List Unesco									
INDENNITA' PRESIDENTE DEL CONSIGLIO - COMMI 583, 584 E 585 DELL'ART. 1 DELLA Legge 30 dicembre 2021 n. 234									
Adeguamento del 68% per l'anno 2023 - Comma 584 dell' art. 1 della Legge 30 dicembre 2021 n. 234									
art. 1, comma 51 Legge Regione Siciliana n. 13 del 25 maggio 2022									
art. 2 della Legge Regionale 22 febbraio 2023, n. 2									
D.A. n. 260 del 30 Giugno 2023 e D.A. n. 261 del 04 Luglio 2023 per riparto della somma attribuita, per ciascun anno del triennio 2023/2025, ai Comuni a titolo di concorso della regione alla copertura del maggior onere sostenuto per l'adeguamento delle indennità degli amministratori locali e del Presidente del Consiglio Comunale in attuazione dell'art. 2 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2									
Indennità Presidenti di Regione					€ 13.800,00				
Lettera i) comma 583 art. 1 Legge n. 234 del 30 dicembre 2021					4.002,00				
29 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti									
D.A. n. 261/2023_Ammontare del Contributo attribuito dalla Regione Siciliana al Comune di Palazzolo Acreide (Comune tra 5.001 e 10 mila abitanti) : € 20.390,14									
Carica	Indennità di carica art. 57 quater del D.L. del 26 ottobre 2019 n. 124 convertito in Legge n. 157 del 19 dicembre 2019. (Pari al 45 % della indennità del Sindaco) Già decurtata del 10 %	Differenza Indennità di carica	Adeguamento del 68% per l'anno 2023 Comma 584 dell'art. 1 della Legge 30 dicembre 2021 n. 234	Nuova indennità di carica spettante	Maggiorazione di cui all'art. 2 comma 1 lettera b) del D.M. 119/2000 del 3%	Maggiorazione di cui all'art. 2 comma 1 lettera c) del D.M. 119/2000 del 2%	Indennità di carica al lordo di ogni ritenuta di legge (da erogare per intero o al 50 % poi in base allo status lavorativo del Presidente del Consiglio Comunale)		
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 45% Sindaco	€ 1.129,50	€ 671,40	€ 456,55	€ 1.586,05	€ 47,58	€ 31,72		€ 1.665,36	

Tabella "A" allegata al D.A. n. 261 del 4 luglio 2023
(Sostitutiva della tabella n. 4 allegata al D.A. n. 260 del 30/06/2023)

Determinazione maggiori oneri anno 2023 derivanti dall'incremento delle indennità del Presidente del Consiglio
(Incremento pari a quello determinato per l'assessore della pertinente classe demografica, in attuazione del c. 1 dell'art. 2 della L.r. n. 11/2015)

FASCE DEMOGRAFICHE PREVISTE DALLA TAB. N. 2 DELLA NOTA METODOLOGICA DI CUI AL D.M. DEL 30.05.2022 (RIMODULATE PER TENER CONTO DELLE INDENNITÀ DEI SINDACI)	NUMERO ENTI	INCREMENTO MENSILE SINDACO AI SENSI L. 234/2021	PARAMETRO PRESIDENTE CONSIGLIO SU INDENNITÀ DEL SINDACO	INCREMENTO PER IL SINGOLO COMUNE		INCREMENTO TOTALE PER FASCIA DEMOGRAFICA		QUOTA INCREMENTO DA RICONOSCERE AL SINGOLO COMUNE PER L'ANNO 2023 (68%)		QUOTA INCREMENTO DA RICONOSCERE COMUNI DELLE SINGOLE FASCE DEMOGRAFICHE PER L'ANNO 2023 (68%)	
				mensile (*)	Annuo (12 mensilità)	incremento mensile	incremento annuale (12 mensilità)	mensile $I = 68\% \text{ di } C$	Annuo (12 mensilità) $L = I * 12$	mensile $M = I * B$	Annuo (12 mensilità) $L = L * B$
A	B	C	D	$E = C * D$	$F = E * 12$	$G = F * B$	$H = G * 12$	$I = 68\% \text{ di } C$	$L = I * 12$	$M = I * B$	$L = L * B$
fino a 1.000 ab.	41	€ 549,00	10%	€ 54,90	€ 658,80	€ 2.250,90	€ 27.010,80	€ 37,33	€ 447,98	€ 1.530,61	€ 18.367,34
Da 1.001 a 3.000 ab.	106	€ 549,00	15%	€ 82,35	€ 988,20	€ 8.729,10	€ 104.749,20	€ 56,00	€ 671,98	€ 5.935,79	€ 71.229,46
Da 3.001 a 5.000 ab.	66	€ 1.084,00	15%	€ 162,60	€ 1.951,20	€ 10.731,60	€ 128.779,20	€ 110,57	€ 1.326,82	€ 7.297,49	€ 87.569,86
Da 5.001 a 10.000 ab.	69	€ 1.492,00	45%	€ 671,40	€ 8.056,80	€ 46.326,60	€ 555.919,20	€ 456,55	€ 5.478,62	€ 31.502,09	€ 378.025,06
Da 10.001 a 30.000 ab.	75	€ 1.351,00	45%	€ 607,95	€ 7.295,40	€ 45.596,25	€ 547.155,00	€ 413,41	€ 4.960,87	€ 31.005,45	€ 372.065,40
Da 30.001 a 50.000 ab.	18	€ 1.716,00	45%	€ 772,20	€ 9.266,40	€ 13.899,60	€ 166.795,20	€ 525,10	€ 6.301,15	€ 9.451,73	€ 113.420,74
comuni superiori a 50.000 ab.	7	€ 2.492,00	60%	€ 1.495,20	€ 17.942,40	€ 10.466,40	€ 125.596,80	€ 1.016,74	€ 12.200,83	€ 7.117,15	€ 85.405,82
Comuni capoluogo di Provincia sino a 50.000 ab. (EN)	1	€ 5.942,00	45%	€ 2.673,90	€ 32.086,80	€ 2.673,90	€ 32.086,80	€ 1.818,25	€ 21.819,02	€ 1.818,25	€ 21.819,02
comuni capoluogo prov. sino a 100.000 ab. (AG-CL-RG-TP)	4	€ 5.064,00	60%	€ 3.038,40	€ 36.460,80	€ 12.153,60	€ 145.843,20	€ 2.066,11	€ 24.793,34	€ 8.264,45	€ 99.173,38
comuni capoluogo prov. super. a 100.000 ab. (ME - SR)	2	€ 5.834,00	65%	€ 3.792,10	€ 45.505,20	€ 7.584,20	€ 91.010,40	€ 2.578,63	€ 30.943,54	€ 5.157,26	€ 61.887,07
Comuni metropolitani (oltre i 250.000 ab.) (CT)	1	€ 6.781,00	65%	€ 4.407,65	€ 52.891,80	€ 4.407,65	€ 52.891,80	€ 2.997,20	€ 35.966,42	€ 2.997,20	€ 35.966,42
Comuni metropolitani (oltre 500.000 ab.) (PA)	1	€ 6.781,00	65%	€ 4.407,65	€ 52.891,80	€ 4.407,65	€ 52.891,80	€ 2.997,20	€ 35.966,42	€ 2.997,20	€ 35.966,42
TOTALI	391										€ 1.380.895,99

L'Assessore per le Autonomie locali e la F.P.
On.le Andrea Barbaro Messina

ANDREA
BARBARO
MESSINA
Firmato digitalmente da
ANDREA BARBARO MESSINA
Data: 2023.07.04 15:26:58
מסמך

PARERI ED ATTESTAZIONI

Espressi ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. i, L.R. 48/91, come integrato dall'art. 12, L.R. 30/2000

Sull'argomento ad oggetto:

: Rideterminazione delle indennità di funzione del Presidente del Consiglio Comunale in base all'art. 1, commi da 583 a 587, della legge n. 234/2021 reso applicabile in Sicilia dall'art. 1, comma 51 della L.R. 25 maggio 2022, n. 13.

In ordine alla **regolarità** tecnica si esprime parere **FAVOREVOLE**

Palazzolo A., li 14.07.2023



IL Responsabile del I Settore
Avv. Massimiliano Caligiore

.....

In ordine alla **regolarità** contabile, in quanto l'atto comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata, si esprime parere **FAVOREVOLE**

Palazzolo A., li 14-7-2023



Dott. Gabriele Ortisi
Istruttore Contabile

IL RESPONSABILE DEL 2° SETTORE

Dott. Giuseppe PUZZO

F.F.

Per l'impegno di spesa si attesta, ai sensi dell'art. 55 Legge 142/90, recepito con L.R. 48/91, art. 1, lett. i, la copertura finanziaria essendo in atto reale ed effettivo l'equilibrio finanziario tra entrate accertate ed uscite impegnate.

Palazzolo A., li

IL RESPONSABILE DEL 2° SETTORE

Dott. Giuseppe PUZZO

Il Consigliere Anziano

Il Presidente

Il Segretario Generale
Dott.ssa Patrizia Rappa

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 32, comma 1 l. 69/09, viene affissa all'Albo Pretorio on line del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno

Data

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del Messo Comunale, attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi dalal

Dalla Residenza Municipale, li

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti di ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

[] decorsi 10 giorni dalla data d'inizio della pubblicazione.

[] perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, 2° comma L.R. n. 44/91).

IL SEGRETARIO GENERALE

Dalla Residenza Municipale, li

Copia della presente deliberazione deve essere trasmessa per quanto di competenza/per conoscenza, ai seguenti uffici:

☐ Segretario	☐ R. 2° Settore	☐ R. 6° Settore	☐ Pubblica Istruzione	☐ Albo
☐ Segreteria	☐ R. 3° Settore	☐ R. 7° Settore	☐ Biblioteca	☐ Sito Web
☐ Vicesegretario	☐ R. 4° Settore	☐ Servizi Sociali	☐ Personale	☐
☐ R. 1° Settore	☐ R. 5° Settore			☐

Notificata a :

1.

2.